

# L.R. 4 NOVEMBRE 1995, N 129:

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6.12.1994, n 91: Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2.12.1991, n 390.**

---

## **Art. 1**

All'art. 34 della L.R. 91/94, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

2bis) I trasferimenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale della pianta organica adottata da ciascuna Azienda a norma dell'art. 18, comma 1. Fino a tale data il personale è posto alle dipendenze funzionali delle Aziende stesse.  
2ter) La pianta organica è adottata da ciascuna Azienda entro il termine di mesi dodici dalla data di insediamento del rispettivo Consiglio di amministrazione. La mancata adozione nei termini della pianta organica determina, previa diffida, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 14, comma 3.

## **Art. 2**

Dopo l'art. 34 della L.R. 91/94 è inserito il seguente: Art. 34bis - Posizione giuridica ed economica del personale.

1. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
2. Lo stesso personale, unitamente a quello assunto in seguito dalle Aziende, è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP - Gestione autonoma CPDL - ed al Fondo Autonomo di Previdenza di cui alla L.R. 8.11.1988, n 90.
3. Attraverso idonee intese possono essere attivate procedure di mobilità del personale fra le Aziende e fra queste e la Regione. Restano immutate la qualifica di inquadramento e la posizione economica in godimento.

## **Art. 3**

1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 4 della legge 390/91, il piano previsto dall'art. 31 della L.R. 91/94, è adottato per ogni anno accademico.

## **Art. 4**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 novembre 1995